

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dei trasporti
Divisione Politica
3003 Berna

Procedura di consultazione in merito alla revisione dei seguenti atti normativi:

- **Convenzione Svizzera-Italia concernente la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano**
- **Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano**

Egregio signor Direttore,
egregi signori,

vi ringraziamo di averci sottoposto per preavviso la citata consultazione.

La presa di posizione che vi trasmettiamo è il frutto del coinvolgimento delle autorità cantonali interessate (Dipartimento del territorio, Sezione della circolazione / Servizio navigazione, Polizia lacuale) e di diverse cerchie di interessati, quali rappresentanti di maestri conducenti, cantieri navali, pescatori, associazione sub, canottieri, società di salvataggio, circoli nautici e velici, porti. Di principio gli interessati coinvolti hanno dato la loro adesione al progetto. Alcune richieste di completazione sono state avanzate in relazione agli articoli sulle moto d'acqua e sul moto ondoso.

Convenzione

Articolo 4 cpv. 3

In pratica si tratta di una precisazione per esplicitare più chiaramente l'obbligo per tutti i natanti di lunghezza superiore a m 2.50 di essere dotati perlomeno dei contrassegni in base al Regolamento internazionale. Siamo assolutamente favorevoli a questo obbligo.

Articolo 6 cpv. 2

Per i motivi riassunti nel messaggio, la Convenzione viene modificata così da permettere ai conducenti italiani di navigare in acque svizzere senza permesso di condurre fino ad una potenza di 30 kW, rispettivamente senza che il permesso sia necessario per la navigazione a vela. Riteniamo che la soluzione prevista dalla legislazione svizzera (permesso obbligatorio a partire da 6 kW) sia migliore. Considerata però la posizione dell'Italia (permesso solo a partire da 30 kW, nessuna possibilità di ottenere il permesso per natanti di potenza inferiore, rischio di disdetta della Convenzione) concordiamo nel ritenere la variante proposta quale miglior soluzione di compromesso possibile.

Siamo quindi favorevoli alla nuova formulazione dell'art. 6 cpv. 2.

Ci permettiamo comunque attirare la vostra attenzione sulla formulazione del progetto di messaggio, relativo al 1. paragrafo del punto 1.4.1 (Sintesi del contenuto della revisione / Permessi di condurre), che a nostro parere è errata. Dallo stesso si evince infatti che nel paese di appartenenza vige la normativa nazionale (esatto), mentre per il conduttore che naviga nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente si applica il principio per cui *"i permessi di condurre saranno obbligatori per i battelli a motore con una potenza superiore a 30 kW, mentre per condurre un battello a vela non sarà più necessario il permesso"*.

Secondo la nostra interpretazione ciò significherebbe che il conduttore svizzero sulle acque italiane del lago Maggiore e Ceresio ha bisogno del permesso solo a partire da 30 kW, rispettivamente il permesso per la vela non è necessario.

Ciò non è però conforme al testo di legge. Infatti, come del resto affermato al punto 2, ad art. 6 cpv. 2, penultimo paragrafo, le persone residenti in Svizzera, anche nelle acque italiane dei citati laghi sono sottoposte al diritto svizzero, e di conseguenza necessitano di un permesso a partire dai 6 kW rispettivamente 15 m².

Regolamento

Articolo 1 lett. v)

Nessuna osservazione.

Articolo 51

Siamo particolarmente favorevoli a questa proposta.

Su sollecitazione di diverse cerchie interessate, vi invitiamo a valutare la possibilità di estendere la protezione, con una formulazione esplicita, anche ad altre situazioni, quali ad esempio i natanti di pescatori e le imbarcazioni dei canottieri.

Articolo 55a

Lo scrivente Consiglio è assolutamente favorevole alla proibizione delle moto d'acqua.

Tale posizione è stata del resto fatta valere con forza nell'ambito della passata consultazione sulla modifica dell'Ordinanza federale sulla navigazione interna.

Siamo favorevoli pure alla possibilità eccezionale di deroga, preannunciando comunque un'applicazione estremamente restrittiva di tale facoltà.

Articolo 72

Nessuna osservazione.

Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione vogliate nel contempo gradire, egregio signor Direttore ed egregi signori, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Divisione degli interni, Residenza
- Sezione della circolazione, Residenza